



CNA  
PPC



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi  
Presidente: Arch. Salvatore La Mendola

# PARERI CNAPPC IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

*Pareri espressi  
dal Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi  
del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
in risposta a quesiti pervenuti da Ordini, Federazioni  
o stazioni appaltanti, ecc.*

**CNAPPC - Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi**

*lavoripubblici.cnappc@archiworld.it*

*concorsi.cnappc@archiworld.it*

*consulenzalavoripubblici.cnappc@archiworld.it*

*Presidente: **Rino La Mendola***

*Consulenza Tecnica: **Accursio Pippo Oliveri***

*Consulenza Legale: **Marco Antonucci***

*Segreteria: **Raffaele Greco***

**N.B.** - per **Codice** si intende il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

- per **Regolamento** si intende il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006)

- per **ANAC** si intende l'Autorità Nazionale Anticorruzione (fino al 2014 **AVCP**, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture)

<b>QUESITI</b>	<b>PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI</b>	<b>PARERI</b>
----------------	-------------------------------------	---------------

<b>30/06/2015 Ordine Terni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Affidamento incarico SAI</b></li> <li>■ <b>Requisiti</b></li> </ul>	<b>03/08/2015 – CNAPPC</b>
<p>In riferimento all'indagine di mercato promossa dal Comune di Orvieto, con la presente si chiedono chiarimenti, unitamente al necessario Vs parere di competenza, nei riguardi delle problematiche sottoposte da alcuni colleghi.</p> <p>Quanto sopra al fine di avere un necessario supporto e parere, ed intraprendere ogni eventuale azione diretta comunque a tutelare la professionalità, il ruolo e le competenze degli architetti Liberi Professionisti.</p>		<p>Esaminato l'avviso del Comune di Orvieto, si rileva innanzitutto che le prestazioni professionali in esso descritte non sembrano rientrare tra i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria (cfr. art. 252 del Regolamento); ne consegue, quindi, che non rientrino nell'ambito di applicazione della specifica disciplina prevista dal Codice per tali servizi (articoli 90, 91 e 92).</p> <p>Tuttavia la richiesta di comprovare l'idoneità tecnica del concorrente esclusivamente attraverso l'iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di commercio industria appare, stante il contenuto delle prestazioni professionali richieste, immotivata e, ad avviso di questo Consiglio, in contrasto con la disciplina e le finalità dell'art. 39 del Codice, atteso che <i>"I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. [...]"</i>.</p> <p>Anche il bando tipo dell'ANAC per Servizi e Forniture, in consultazione on-line, specifica per i requisiti di idoneità professionale: <i>"I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti: 1) ... [inserire iscrizioni richieste per provare l'idoneità tecnica dell'impresa es: Iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura; Iscrizione nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato] e comunque ogni iscrizione in registri o albi se prescritta dalla legislazione vigente per l'esercizio, da parte del concorrente, dell'attività oggetto di appalto"</i>.</p> <p>Il bando avrebbe dunque dovuto specificare anche la possibilità di comprovare l'idoneità tecnico-professionale mediante iscrizione all'albo professionale.</p> <p>Nel caso si volessero caratterizzare le attività previste nel bando quali servizi di supporto al responsabile del procedimento (ex art. 10, comma 7, del Codice), non essendo previste, anche in via secondaria, specifiche prestazioni rientranti tra quelle previste dall'art. 252 del Regolamento, le procedure di affidamento sarebbero comunque quelle disciplinate dall'art. 273, comma 2, del medesimo Regolamento e, dunque, secondo le procedure e con le modalità previste dal Codice per l'affidamento dei servizi.</p> <p>Infine, non vi è dubbio che l'importo posto a base di gara, come segnalato da Codesto Ordine, non risulti giustificato e commisurato alla prestazione richiesta, né risulta allegato al bando il progetto del servizio e, in particolare, il calcolo della spesa, secondo quanto disposto dall'art. 279, comma 1, lettera c), del Regolamento.</p>